



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 30 marzo 2018

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 003/18**

Loro Sedi

**OGGETTO:** Dotazione di estintori portatili su autobus – Circolare esplicativa congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si rende noto che, con circolare del 23 marzo 2018, il Ministero dell'Interno (prot. 300/A/2436/18/113/31) assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. 6575/RU), a seguito delle richieste di chiarimento di Agens e della successiva attiva partecipazione ai tavoli di lavoro istituzionali a cui erano presenti anche le altre principali associazioni di categoria, hanno inteso definire in modo congiunto ed uniforme la tematica della dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus che, come è noto, è di interesse sia per l'attività di controllo degli operatori di polizia stradale, sia per l'attività di revisione tecnica dei veicoli svolta dagli Uffici della Motorizzazione Civile aggiungendo, infine, che appare necessario prevedere, secondo le modalità indicate nel punto 4 della circolare in oggetto (v. allegato), la graduale sostituzione sui citati mezzi in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua, compresi quelli a schiuma, o a neve carbonica.

Più nel dettaglio, la circolare in parola, al punto 1 (dotazione di estintori su autobus) ricorda che il D.M. 18 aprile 1977 tra le prescrizioni di sicurezza prevede *“che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'Interno”*. Pertanto, in funzione dei posti disponibili, la norma reca l'obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:

- *“per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg”*;
- *“per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure due a neve carbonica da 2 kg”*.

Specificando, inoltre, che nel caso fossero presenti a bordo due estintori (che devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, prevedendosi sanzioni non solo per la loro mancanza ma anche per l'inefficienza o l'omessa revisione periodica), questi vanno collocati in posti diversi e lontani tra loro, uno vicino al conducente e l'altro nella parte posteriore del veicolo, ed alloggiati *“in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che*

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



*non si muovano durante la marcia. Tali alloggiamenti sono oggetto di specifica verifica di rispondenza alle pertinenti norme tecniche in sede di omologazione o di approvazione in unico esemplare del veicolo”.*

Il punto 2 (estintori equivalenti), sempre citando il DM del 1977, “precisa che gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente”; a tale riguardo la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, precisa che:

- *“gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d'acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri”;*
- *“gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg”.*

*Sebbene non venga imposto dalla normativa, “appare utile segnalare che, in funzione dell'impiego particolare sui veicoli a cui sono destinati, è in ogni caso preferibile optare per l'utilizzo di estintori a base d'acqua piuttosto che a neve carbonica o ad anidride carbonica, per la relativa facilità d'impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell'estintore ad alte temperature che caratterizza i primi rispetto ai secondi”.*

Per effetto del DM 7.1.2005 (Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio), da molti anni, la prassi ha fatto sì che le sopra citate tipologie di estintori potessero essere sostituiti da quelli a polvere di pari capacità estinguente (basando tale convinzione sull'effettiva equivalenza del potere estinguente tra tutti gli estintori indicati e quelli a polvere).

Sul tema, ricorda il punto 3 (impiego di estintori a polvere), la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alla quale è stato chiesto di esprimere un parere in merito, *“ha precisato che per stabilire l'efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8, del Decreto del 1977, infatti, afferma che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell'Interno, che possano, all'atto dell'impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi.*

*In relazione agli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere, pur escludendo rischi di tossicità, appare di tutta evidenza che l'eventuale impiego di un estintore di questo tipo, all'interno di uno spazio molto ristretto in cui possono essere presenti molte persone, quale quello che caratterizza l'abitacolo di un autobus, per la dispersione di polveri molto sottili, può produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane o su bambini.*

*Pertanto, tenuto conto che la previsione d'impiego degli estintori è costituita dall'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono ritenersi non idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere”.*



Infine, il punto 4 (sostituzione di estintori a polvere utilizzati sui veicoli), chiarisce che sulla base delle considerazioni riportate, e *“valutando che l'impiego di estintori a polvere non condiziona la capacità estinguente del dispositivo ma afferisce soprattutto a questioni legate alla tutela della salute dei passeggeri, appare necessario prevedere la graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica”*.

Pertanto, nella consapevolezza che tale operazione richieda tempi e modi che devono essere adeguatamente regolamentati, *“si ritiene che la sostituzione degli estintori sopraindicati possa essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:*

- *i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportate nel punto 1 della presente circolare;*
- *i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore presente a bordo [5] e, comunque, entro 3 anni dalla data della presente circolare.*

*Resta peraltro inteso che, per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri”*.

Nel confermarci a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo i migliori saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.